



Comune di SAN SPERATE

Città Metropolitana di Cagliari – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate
www.sansperate.net | protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Originale

Registro di Settore N°: 287 del 25/09/2025

Registro generale N°: 597

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Oggetto: Costituzione Fondo Risorse Decentrate ANNO 2025

Il giorno 25/09/2025 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto

Iride Atzori responsabile del **AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona**

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l'obbligo, per i responsabili dei servizi, della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull'atto relativo all'oggetto adotta il provvedimento che segue.



Comune di SAN SPERATE

Città Metropolitana di Cagliari – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate
www.sansperate.net | protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: *Costituzione Fondo Risorse Decentrate ANNO 2025*

Proposta N.651 del 17/09/2025

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

VISTO CHE con Decreto del Sindaco n. 05/2025 è stata attribuita sottoscritta la responsabilità dell'Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona per il II° semestre 2025;

VISTO CHE con Decreto del Sindaco n. 05/2025 è stata attribuita sottoscritta la responsabilità dell'Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona per il secondo semestre dell'anno 2025;

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";

DATO ATTO CHE le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

- A. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

ATTESO CHE, come da previsione dell’art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

➤ comma 1 lettera a):

- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;

➤ comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;

➤ comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;

➤ comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

➤ comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE le risorse variabili sono espressamente elencate dall’art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall’art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all’1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c) -incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale ;
- lettera d): eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO CHE il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*

VISTO l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater (o 562) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l’art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015,

le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;

– l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

RISCONTRATO CHE non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art. 11 del D. Lgs. n. 135/2018: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."

- l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

RILEVATO, PERTANTO, CHE relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art. 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall'01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;

- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

PRESO ATTO CHE vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di San Sperate:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

RILEVATO CHE:

- l'art 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019 e s.m.i., inerente, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, c.2, del D.lgs 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;
- la circolare interministeriale esplicativa del 13/05/2020 ribadisce che il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- in relazione a quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, gli enti del comparto – in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge 234/2021 -, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, possono incrementare in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 le risorse del fondo di cui all'art. 79, c.2 lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6;

VISTE le indicazioni operative specifiche della Ragioneria Generale dello Stato (note prot. 179877/2020 e 12454/2021) che individuano le concrete modalità di calcolo;

VISTI i prospetti predisposti dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente e relativi alla determinazione del fondo per le risorse decentrate anno 2025 così suddivisi:

- All. 1 – Costituzione Fondo per le risorse decentrate CCNL 2019/2021 Anno 2025;
- All. 2 - Tabella per la verifica del limite al trattamento accessorio – art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017;
- All. 3 – quota monte salari 2018 – art. 79, comma 3 e 5 del CCNL 16/11/2022;
- All. 4 – Adeguamento limite fondo 2025 art. 33 DL 34/2019;
- All. 5 – Fondo per le PO anno 2025;
- All. 6 – Fondo per il trattamento accessorio per il Segretario Comunale anno 2025;
- All. 7 – Fondo per le specifiche disposizioni di legge anno 2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 17/09/2025 con la quale sono stati forniti alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa anno 2025 (parte normativa e parte economica):

- è stata autorizzata l'utilizzazione dello spazio finanziario disponibile entro il limite di cui all'art. 23, c. 2 del D.lgs 75/2017, in ragione del rilevato scostamento positivo del numero dei dipendenti in servizio, destinando presuntivamente, l'importo di Euro 20.970,21 alla parte stabile del fondo, ex art. 79, comma 1, lett. c) del Ccnl 16/11/2022 e l'importo di Euro 9.964,60 alla retribuzione di posizione degli incaricati di posizione organizzativa;
- è stato deliberato l'integrazione una tantum, ex articolo 79, comma 3, del Ccnl 16/11/2022, in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del m.s. dell'anno 2018, ammontante a un totale di Euro 1.627,30 (al netto degli oneri), così proporzionalmente suddiviso rispetto ai valori dell'anno 2021:
- Sul fondo risorse decentrate, parte variabile, Euro 1.117,45;
- A incremento della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative / Elevate Qualificazioni, Euro 509,85;

- è stata autorizzata la somma Euro 5.551,91 ex L.R. 19/97 (attualmente art. 10 L.R. 2/2007 Fondo Unico), inserendola nella parte variabile del fondo (art. 15 comma 1 lett. K) per il conseguimento degli obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in altri strumenti analoghi di programmazione;

- sono state autorizzate, altresì, l'iscrizione nella parte variabile del fondo delle risorse decentrate anno 2025, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 comma 2 del CCNL 2019/2021 (EX ART. 67, comma 3, del CCNL 21.05.2018) delle risorse disponibili alla remunerazione dei seguenti istituti:

- compensi per specifiche disposizioni di legge – art. 67 c. 3 lett. c) – ICI, quantificato in Euro 4.703,01 comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, IRAP (quantificati in Euro 1.161,06);

- compensi per specifiche disposizioni di legge – art. 67 c. 3 lett. c) – Incentivi funzioni tecniche ex art.113 D.lgs 50/2016, quantificate in Euro 93.864,73 comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, IRAP (quantificate in Euro 23.181,09);

- compensi ISTAT ecc. – art. 67 c. 3 lett. c), quantificate in Euro 20.580,86 comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, IRAP (quantificate in Euro 5.080,86);

- quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria – art. 67 c. 3 lett. f), quantificate in Euro 1.327,80 comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, IRAP (quantificate in Euro 327,80);

- sono state infine fornite direttive Responsabili del Personale parte giuridica e parte economica di provvedere a quantificare il valore massimo delle risorse incrementalì della componente stabile del fondo, di cui al citato art. 14 c.1bis, secondo le indicazioni operative del MEF-RGS Prot. 175706 del 27/06/2025 e di provvedere a quantificare e costituire il fondo per le risorse decentrate anno 2025;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

EVIDENZIATO CHE il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: *«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»*;

RILEVATO CHE la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO CHE il Decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M. del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. data 11/09/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

RITENUTO per quanto sopra necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

TENUTO CONTO CHE il Fondo per le risorse decentrate 2025, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

DATO ATTO CHE prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto *“Controlli in materia di contrattazione integrativa”*;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2024", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. 1) quantificato come segue:

UNICO CONSOLIDATO 2017	€ 107.821,01
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 27.509,64
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 22.331,60
TOTALE RISORSE STABILI	€ 157.662,25
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 10.093,86
TOTALI RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 93.785,57
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 103.879,43
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 257.345,19
TOTALE DECURTAZIONI	€ 25.078,34
TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	€ 236.615,67

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

VISTO il parere del Revisore dei Conti n. 22 del 22/09/2025 (acquisito al nostro prot. n. 163556/2025), , favorevole sulla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025 in ordine alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, allegato alla presente della presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO CHE l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2025 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027;
- delibera del Consiglio Comunale 15 n. del 24/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- delibera della Giunta Comunale n. 44 del 08/04/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

VISTO il CCDI per il triennio 2022/2025 che è stato definitivamente sottoscritto per il personale dipendente di questo Ente in data 19/12/2023 e gli istituti contrattuali in esso regolamentati;

Tutto ciò premesso e considerato.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il CCNL Funzioni locali siglato il 16/11/2022;

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

2) Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019/2021 del 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 come dai prospetti allegati alla presente determinazione, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017;

3) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2025 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

4) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

5) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

6) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

(Atzori I.)

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Iride Atzori

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore dell'AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 5/2025, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 651 del 17/09/2025 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona
f.to Digitalmente Iride Atzori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n° 1, Dott.ssa Iride Atzori, in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 5/2025, esprime parere favorevole sulla presente proposta attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Grazia Pisano)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 651**

Settore Proponente: **AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona**

Ufficio Proponente: **UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **Costituzione Fondo Risorse Decentrate ANNO 2025**

Nr. adozione settore: **287** Nr. adozione generale: **597**

Data adozione: **25/09/2025**

Visto Contabile

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 24/09/2025

Il Direttore d'Area
Dott.ssa Iride Atzori

Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 287; Numero Registro Generale: 597 del 25/09/2025

Ufficio di Segreteria

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 25/09/2025 per quindici giorni consecutivi fino al 10/10/2025

Il Responsabile:

ATTO IN ORIGINALE